

## SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

LOTTO 1 - CIG: 8135817095

LOTTO 2 - CIG: 81358457AE

### 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

#### **CPV: 71900000-7 - Servizi di laboratorio**

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di campionamento e di analisi chimiche di laboratorio presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL) - LOTTO 1, e presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Prà de Anta di Ponte nelle Alpi (BL) - LOTTO 2.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016.

Il servizio si inserisce nel contesto del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti eseguiti rispettivamente dall'impianto di Maserot e dalla discarica di Prà de Anta e persegue lo scopo di garantire la corretta esecuzione a norma di legge del servizio medesimo, prevenendo mediante campionamenti e analisi sulle matrici ambientali possibili danni all'ambiente ed alla popolazione.

Il servizio, descritto nel dettaglio in termini di qualità e quantità, è relativo all'esecuzione dei servizi di campionamento e analisi chimiche di laboratorio delle matrici ambientali, da effettuarsi secondo quanto previsto dai Piani di Monitoraggio e Controllo degli impianti in gestione a La Dolomiti Ambiente spa, fatte salve eventuali variazioni, dettate dagli Enti competenti, che potrebbero intervenire in corso di esecuzione del servizio le quali verranno tempestivamente comunicate al soggetto appaltatore.

È altresì compresa nel servizio oggetto dell'appalto la caratterizzazione, classificazione e certificazione dei rifiuti, qualora richiesta.

**Le metodiche di campionamento e di analisi riportate per ogni singolo parametro oggetto di determinazione non possono essere oggetto di modifica e/o sostituzione, in quanto previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato dall'Ente autorizzativo competente.**

Le misurazioni, l'elaborazione dei dati ed i rapporti di prova dovranno essere condotti da personale qualificato e da tecnici competenti secondo la normativa di riferimento.

Sono comprese tutte le forniture accessorie necessarie all'esecuzione del servizio nonché di prelievo e trasporto dei campioni dall'impianto al laboratorio e quant'altro necessario per eseguire il servizio a regola d'arte.

Il servizio dovrà corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato per quantità, qualità, dimensioni e forma.

L'Appaltatore del servizio si intende in generale obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante l'esecuzione del servizio, relativi alla sicurezza sul posto di lavoro degli addetti, alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie ecc. degli addetti;
- di tutte le leggi e normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al servizio in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio.

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati a qualsivoglia titolo nei lavori costituenti oggetto del presente appalto di servizio le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro in atto e/o di nuova stipulazione applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è pure responsabile dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori eventuali nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, minori e/o ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

## **2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

LOTTO 1: impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL).

LOTTO 2: discarica controllata per rifiuti non pericolosi sita in località Prà de Anta di Ponte nelle Alpi (BL).

## **3. TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il tempo di esecuzione della fornitura è di anni 1 (uno) decorrenti presumibilmente dal 02.01.2020 e comunque dalla data della stipula del contratto, o dall'avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio della Società per un ulteriore anno alle medesime condizioni, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta. Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

## **4. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le operazioni di effettuazione del servizio in appalto dovranno avvenire secondo tutti i requisiti e le modalità della buona esecuzione a regola d'arte e delle normative vigenti ed in particolare devono prevedere:

- a) uniformarsi alle procedure di sicurezza vigenti presso gli impianti di cui all'art. 9, nonché fornire i propri lavoratori di appositi dispositivi di sicurezza, in conformità con quanto valutato nel DUVRI concordato con la Committenza;
- b) consentire al personale della Committenza di effettuare sopralluoghi presso la sede del Laboratorio dell'Aggiudicatario, per un periodo della durata da concordare in funzione delle esigenze da entrambe le parti, per una fase di formazione-affiancamento;
- c) comunicare i nominativi dei professionisti abilitati alla firma dei referti analitici che effettueranno e sottoscriveranno i rapporti di prova in appalto, nonché gli estremi della loro iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza;
- d) comunicare i nominativi e i riferimenti (e-mail e telefono) di uno o più referenti per la Committenza, indicando i precisi compiti assegnati relativamente all'appalto in oggetto;
- e) rendere nota alla Committenza ogni eventuale variazione dei nominativi e ogni variazione di quanto richiesto nei requisiti di capacità tecnica del presente capitolato;
- f) provvedere alla redazione dei rapporti di prova, riportando almeno i seguenti dati necessari all'individuazione precisa del campione analizzato:
  - f.1) anagrafica del committente e sede operativa;
  - f.2) luogo, ora e data del prelievo;
  - f.3) generalità del personale prelevatore;
  - f.4) descrizione del campione prelevato;
  - f.5) punto di prelievo;
  - f.6) metodica di campionamento e attrezzatura utilizzata;
  - f.7) data di inizio e fine delle prove;
  - f.8) numero del rapporto di prova;
  - f.9) data di emissione del rapporto di prova;
  - f.10) parametri analizzati con rispettive unità di misura e metodica analitiche;
  - f.11) valori determinati e relativa incertezza di misura estesa (P95% e k=2): quest'ultima deve essere compatibile con i coefficienti di variazione di ripetibilità indicati nei metodi ufficiali; qualora non fosse indicata l'incertezza, la misura eseguita non sarà ritenuta valida;
  - f.12) valori normativi di riferimento con estremi della normativa di riferimento;
  - f.13) metodo di analisi per ogni prova;
  - f.14) prove accreditate e/o non accreditate;
  - f.15) prove date in subappalto (i parametri dati in subappalto e i relativi risultati dovranno essere riportati all'interno del rapporto di prova rilasciato dall'appaltatore dandone indicazione; dovrà altresì essere consegnata al Committente, contestualmente alla trasmissione del rapporto di prova emesso dall'appaltatore, copia del rapporto di prova emesso dal subappaltatore)
- g) qualora richiesto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del servizio, i rapporti di prova dovranno riportare:
  - g.1) il giudizio inerente alla classificazione del rifiuto;
  - g.2) l'assegnazione delle classi di pericolo;

- g.3) la dichiarazione per l'ammissione in discarica;
- h) al rapporto di prova deve essere sempre allegato il verbale di campionamento riportante almeno i seguenti dati necessari all'individuazione precisa del campionamento stesso:
  - h.1) anagrafica del committente e sede operativa;
  - h.2) nominativo del personale prelevatore;
  - h.3) data, ora e luogo del prelievo;
  - h.4) tipologia di campione prelevato;
  - h.5) modalità di esecuzione e attrezzatura utilizzata per il campionamento;
  - h.6) scopo del campionamento;
  - h.7) modalità di conservazione e trasporto del campione;
- i) nel caso di prelievi relativi alla matrice "acqua di falda", il verbale di campionamento dovrà altresì riportare almeno i seguenti dati:
  - i.1) caratteristiche della falda (profondità del pozzo, profondità della falda prima e dopo lo spurgo, ecc.);
  - i.2) caratteristiche della falda (temperatura, presenza di surnatante, ecc.);
- j) nel caso di prelievi relativi alla matrice "rifiuto" o altre matrici simili, il verbale di campionamento dovrà altresì riportare almeno i seguenti dati:
  - j.1) descrizione del rifiuto o altra matrice simile;
  - j.2) CER (qualora applicabile);
  - j.3) la descrizione del processo che ha determinato la produzione del rifiuto o altra matrice simile;
  - j.4) aspetto del campione (stato fisico, caratteristiche di odore, colore, pezzatura, ecc.);
  - j.5) modalità di deposito temporaneo presso il produttore e quantità presente;
- k) nel caso di prelievi relativi alla matrice "aria", dovrà essere redatta una relazione riportante almeno l'elenco dei punti campionati, descrizione del processo di produzione in cui questi si inseriscono, tipologia degli inquinanti indagati e metodiche di campionamento e analisi impiegate, elenco normative e/o linee guida di riferimento applicabili nel settore, confronto dei risultati ottenuti con limiti previsti dalla legislazione;
- l) rilasciare rapporto di intervento nel quale deve essere riportato l'elenco dei campionamenti eseguiti;
- m) provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività di campionamento e di analisi di laboratorio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n) nell'eventualità si dovessero verificare situazioni di criticità e/o emergenza, l'Appaltatore è obbligato ad intervenire presso la sede operativa della Società entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta di intervento trasmessa dalla Società a mezzo PEC, e con le modalità in essa contenute.

Le giornate di campionamento presso le sedi operative del Committente, in ordine alla frequenza di autocontrollo prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno essere concordate con lo stesso Committente con almeno 30 giorni di anticipo.

La durata dell'attività di campionamento di ciascun intervento sarà oggetto di quantificazione a consuntivo sulla base delle effettive tempistiche di esecuzione.

## **5. CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA**

I rapporti di prova, firmati digitalmente, dovranno essere consegnati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo [dolomitiambiente@pcert.postecert.it](mailto:dolomitiambiente@pcert.postecert.it), entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di campionamento, salvo tempi più lunghi per l'esecuzione di analisi particolari da Voi precisati in sede di gara (cfr. Allegato 3). Qualora vi siano motivazioni urgenti, la Società concorderà con il laboratorio tempi di consegna delle analisi più ristretti.

## **6. VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il servizio riferito alle periodiche campagne di monitoraggio di autocontrollo di ciascun lotto, sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016. La verifica di conformità è costituita da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile del procedimento; il suddetto certificato è emesso non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

## **7. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura o se successiva, dalla data di accertamento della regolarità contributiva mediante acquisizione di apposito DURC.

In applicazione dell'art. 30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **6. PENALI**

In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza della frazione stessa, con un minimo di Euro 100,00 (cento/00) e fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, il quale ne darà comunicazione tramite posta elettronica certificata all'appaltatore, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del predetto verbale, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

La violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori è considerata a pieno titolo una difformità del servizio e come tale sanzionata.

L'applicazione delle penalità con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che esse siano riconosciute inapplicabili.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza indirizzata alla società ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 10 giorni dalla data della lettera con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Società.

## **7. SICUREZZA**

Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è depositato agli atti e consultabile dai concorrenti.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

L'appaltatore nella figura del Datore di Lavoro (DdL), in sede di stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dell'appalto collabora e coordina, come previsto dall'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., con il DdL Appaltante all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) dove verranno indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi.

Ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. dovrà altresì presentare adeguata documentazione che attesti l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice allo svolgimento dell'appalto in oggetto.

## **8. RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare, per ciascun lotto, una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio. Qualora il concorrente vincitore di entrambi i lotti sia il medesimo, la polizza R.C.T. / R.C.O. potrà essere unica, fermo restando il massimale unico di Euro 2.000.000,00.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

La garanzia R.C.T. / R.C.O. potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'aggiudicatario purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

## **8. STIPULA DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal legale rappresentante del Committente, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dal committente.

Prima della stipula del contratto il concorrente aggiudicatario dovrà:

- a) costituire garanzia fideiussoria con le modalità e nella misura previste dall' art.103 del D.lgs n. 50/2016;
- b) produrre copia della polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio.

Si precisa altresì che, ai sensi dell'art. 2, c. 1 del D.L. 25.9.2002, n. 210, qualora venga accertata l'irregolarità della situazione contributiva, si procederà alla revoca dell'affidamento.

Qualora l'aggiudicatario entro il termine prescritto non si presenti per la stipula del contratto ovvero non costituisca la garanzia definitiva, il committente provvederà a revocare l'affidamento, ad escutere la garanzia provvisoria e ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

Le spese di contratto sono a carico dell'appaltatore.

## **10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del Committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50.

## **11. RECESSO DAL CONTRATTO**

È facoltà del Committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

## **12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la perdita dei requisiti di abilitazione di cui all'art. 8, comma 2 del da D.Lgs. n. 102 del 04 luglio 2014 e ss.mm.ii;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001;
- mancato pagamento dei premi assicurativi responsabilità civile e professionale.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'Appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il Committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

### **13. RISERVATEZZA**

L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dal Committente.

### **14. CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie tra il committente e l'appaltatore relative al presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Belluno.

### **15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori economici sono trattati da La Committenza, quale titolare del trattamento, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Santa Giustina, 12 dicembre 2019

#### **Allegati LOTTO 1:**

1. Procedura spurgo piezometri e campionamento acqua di falda;

#### **Allegati LOTTO 2:**

1. Procedura spurgo piezometri e campionamento acqua di falda;